


Publicato il 26/02/2021

N.01222 2021 REG.PROV.CAU.
N. 01383/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2021, proposto da

rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Massatra e Maria Raffaella Adilardi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Massafra, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del DPCM 14 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11, S.O. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» nella parte in cui, all'art. 1, dispone l'obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche a scuola e anche laddove sia garantito il distanziamento fra i banchi;
- dell'intero DPCM e di ogni altro atto al predetto preordinato, connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, i difensori delle parti in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. 137/2020, come specificato nel verbale;

Premesso:

- che i ricorrenti, tutti studenti delle scuole primarie e secondarie (con i relativi soggetti esercenti la potestà parentale), impugnano la disposizione contenuta nell'art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s) del DPCM del 14 gennaio 2021 che obbliga gli studenti ad indossare le mascherine a scuola anche in situazione di staticità al banco nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale;
- che, in particolare, quanto alla misura in parola, essi ne lamentano l'abnormità e illogicità nonché il difetto di motivazione e di istruttoria non risultando, a loro dire, le ragioni specifiche per le quali la mascherina non possa essere rimossa in condizioni di staticità, quando sia possibile garantire il distanziamento fra i banchi, come consigliato dall'OMS e dall'Unicef, oltre che dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
- che, dunque, essi sostengono che l'impugnata disposizione del DPCM sarebbe illogica, priva di motivazione, tecnicamente implausibile e, altresì, foriera di potenziali danni alla salute psico-fisica dei bambini, richiamando in proposito alcuni studi scientifici;
- che l'amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati in base ai principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza in funzione del contesto epidemiologico;
- che, con memoria depositata il 19 febbraio 2021, la parte ricorrente, pur invocando espressamente le considerazioni in diritto svolte dalla Sezione nell'ordinanza cautelare n. 873 del 13 febbraio 2021, resa nel giudizio R.G. 11506/2020, non ne condivide, tuttavia, la soluzione prescelta, laddove si è affermato che le esigenze cautelari possono trovare adeguata tutela in un *remand* all'amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, pur mantenendo ferma la misura, in ossequio al principio di precauzione, fino alle nuove

determinazioni;

- che, a tale proposito i ricorrenti osservano che proprio il principio di precauzione dovrebbe condurre a sospendere le misura, attesa la forte incognita sui potenziali danni alla salute individuale dei minori derivanti dall'uso prolungato della mascherina;

- che i due gruppi di intervenienti, tutti parimenti genitori di studenti della scuola primaria e secondaria, hanno formulato doglianze di analogo tenore;

Considerato:

- che il Collegio non ravvisa, allo stato, motivi per discostarsi dalla precedente decisione, resa in analogo giudizio, recata dall'ordinanza n. 873/2021, alla quale, pertanto, per esigenze di sintesi, rinvia espressamente, con la precisazione che le considerazioni ivi svolte relativamente agli scolari della scuola primaria valgono, altresì, per gli studenti della scuola secondaria, atteso che il CTS, anche per gli alunni di tale fascia di età, nelle "raccomandazioni tecniche" aveva indicato quanto segue: "Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria" (verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, pag. 8);

- che, pertanto, anche nella presente fattispecie le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti possono trovare adeguata tutela in un *remand* all'amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, nei sensi di cui alla richiamata ordinanza n. 873/2021;

Ritenuto:

- che deve essere fissata, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 14 luglio 2021;

- che le spese della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, accoglie la suindicata domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione, mantenendo ferma l'efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 14 luglio 2021.

Compensa fra tutte le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere

L'ESTENSORE

Laura Marzano

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO